

- II sect  
- Resp. SUT  
- S.G.  
- S.mol.



COMUNE DI CASTELFIDARDO	
10845	24 GIU. 2016
Prot.	Data
Col. V	Cl. 11
	Frag. 2

# COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

## VERBALE N. 34 DEL 24 GIUGNO 2016 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 10845 del 24.06.2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** (24.06.2016), alle ore **09,10** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Piazza della Repubblica, n. 8, sono presenti:

- **Dott. Ugo Maria FANTINI**, presidente del collegio dei revisori dei conti;
- **Rag. Angelo LINCI**, revisore;
- **Dott. Nazzareno TOSSICI**

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- **Rag. Giacomina GIULIODORI**, Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario.

Si procede all'esame degli aspetti sotto indicati.

### **1) ATTESTAZIONE SALDI PARTECIPATE (ex art. 6 comma 4 D.L. 95/2012)**

1.1. Il Collegio dei Revisori, in ordine alla richiesta di attestazione dei saldi delle partecipate ai sensi dell'ex art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, evidenzia quanto segue.

L'articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012 testualmente recita << a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie >>.

La ratio della disposizione in esame va ricercata, secondo il parere espresso dalla Corte dei



Conti – Sez. Reg. Controllo per la Lombardia n. 156/2014PAR al quale questo Collegio ritiene sia opportuno uniformarsi, *“nell’ottica di un sempre maggiore controllo sugli strumenti societari, spesso utilizzati per scopi poco nobili (elusione dei vincoli di finanza pubblica), la norma sopra riportata si pone l’obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e dell’ente pubblico socio. L’obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata; e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze”*.

A ciò deve aggiungersi, secondo il citato parere della Corte dei Conti Lombarda che, *“<< relativamente ai rapporti con le società partecipate, l’utilizzo di risorse pubbliche, pur attraverso moduli privatistici, richiede particolari cautele in capo agli enti locali che concorrono alla loro gestione (cfr. in part. Sez. Veneto, deliberazione n.903/2012/INPR). Con la conseguenza, per quanto qui maggiormente interessa, che l’ente partecipante non può esimersi dal porre in essere un effettivo e costante monitoraggio sull’andamento della società partecipata, tenuto conto non solo della natura pubblica sia delle relative risorse che del servizio svolto, ma anche, e soprattutto, della qualità di socio, con i correlativi compiti di vigilanza e controllo, che da tale qualifica discendono >>”*.

Prosegue, ancora la Corte dei Conti della Lombardia che, *“<< nel caso in cui nel bilancio certificato dall’organo di revisione della società partecipata sia possibile individuare, in modo analitico, i singoli rapporti debitori/creditori nei confronti degli Enti partecipanti, trattandosi, dunque, di dati ex se asseverati da tale organo di revisione, possono essere presi direttamente in considerazione dall’organo di revisione dell’Ente partecipante, che può procedere all’asseverazione della nota in parola, senza necessità di ottenere un’ulteriore asseverazione dei dati già certificati dall’organo di revisione della società partecipata >>”*.

Nel caso, viceversa, il bilancio non contenga un’analitica evidenziazione delle singole poste creditorie/debitorie nei confronti degli Enti partecipanti, appare necessario, sottolinea la Corte dei Conti con il citato parere che *“<< anche l’organo di revisione dell’organismo partecipato asseveri la nota prevista dall’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012. Mentre, infatti, nel primo caso l’asseverazione sembra configurare un inutile aggravio, considerato che si tratta di dati già certificati dall’organo di revisione dell’organismo partecipato, ogniqualvolta, di contro, non sia riscontrabile analogo “certezza” su ogni singola posta creditoria/debitoria, la ratio stessa della disposizione, come sopra evidenziata, non può che imporre l’asseverazione, non solo da parte dell’organo di revisione dell’Ente partecipante, ma anche da parte di quello dell’organismo partecipato. La mancanza di asseverazione, che deriverebbe da un’interpretazione del dato letterale della disposizione in esame nel senso di imporre l’asseverazione soltanto da parte dell’organo di revisione dell’Ente partecipante, verrebbe a frustrare irrimediabilmente le finalità di trasparenza e veridicità, che, come ricordato, hanno connotato l’introduzione della disposizione de qua >>”*.

Nello specifico, il d.lgs. 118/2011 prescrive, all’articolo 11, comma 6, lett. j), che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell’ente territoriale debba, tra l’altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.



La norma aggiunge che *“la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

Come evidenziato dalla Sezione Autonomie (delib. n. 2/2016 del 20.01.2016), l'asseverazione da parte (anche) dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.

In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011).

In merito all'individuazione dell'organo chiamato ad asseverare la nota informativa per l'organismo controllato/partecipato da enti territoriali, come chiarito dai magistrati contabili:

- nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.
- nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, comma 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo.
- per le aziende speciali e le istituzioni, l'art. 114, comma 7, del d.lgs. 267/2000 prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori.

1.2. Ciò premesso, agli atti dell'Ente risultano le seguenti note informative ex art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012 trasmesse al collegio dei revisori, corredate della documentazione a fianco di ciascuna di esse indicata:

- nota informativa relativa alla **APM spa** dalla quale risulta:



Società APM	Rendiconto del Comune	Contabilità della società
Credito Comune al 31.12.2015	0,00	0,00
Debito Comune al 31.12.2015	17.105,09 (esclusa iva)	17.137,89

Nella nota informativa si precisa che l'importo di € 17.105,09 si riferisce: quanto ad € 17.715,23 (esclusa iva) alla fatturazione del servizio idrico 22/12/2015 e quanto ad € -610,14 (esclusa iva) a note credito da rimborsare. La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 5.04.2016 e trasmessa al collegio dei revisori in data 22.04.2016. Alla nota informativa è allegata l'asseverazione del Presidente del Collegio Sindacale dell'11.04.2016 con la precisazione che la discordanza tra i due importi << è dovuta al rifiuto da parte del Comune di Castelfidardo della fattura n. 28/Y del 31/12/2015 dell'importo di € 32,80 inclusa tra i crediti a causa della mancanza del CIG. A.P.M. spa ha provveduto nel 2016 ad emettere nota credito e contestuale fattura di pari importo integrata del codice CIG comunicato >>.

Il collegio ritiene che possa procedersi all'asseverazione della nota informativa.

- nota informativa relativa alla **EDMA RETI GAS** srl dalla quale risulta:

Società EDMA RETI GAS srl	Rendiconto del Comune	Contabilità della società
Credito Comune al 31.12.2015	134.012,32	134.012,32
Debito Comune al 31.12.2015	0,00	0,00

La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 5.04.2016 e trasmessa al collegio dei revisori in data 22.04.2016. Alla nota informativa è allegata l'asseverazione della società di revisione e del Revisore Legale del 15.04.2016 in cui si attesta la coincidenza dei saldi.

Il collegio ritiene che possa procedersi all'asseverazione della nota informativa.

- nota informativa relativa alla **ACQUEDOTTO DEL NERA** spa dalla quale risulta:

Società APM	Rendiconto del Comune	Contabilità della società
Credito Comune al 31.12.2015	43.241,14	0,00
Debito Comune al 31.12.2015	0,00	0,00

La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 5.04.2016 e trasmessa al collegio dei revisori in data 22.04.2016. Alla nota informativa è allegata la comunicazione della società partecipata di Prot. n. 283 del 7.04.2016 sottoscritta dal Responsabile amministrativo e dal Presidente del Collegio Sindacale nella quale si precisa che la società << non ha iscritte a bilancio posizioni creditorie o debitorie con il Comune di Castelfidardo



al 31/12/2015 >> si precisa, inoltre, che << le quote dei contributi versati dalla Regione Marche non risultano in quanto la regione stessa non le ha ancora rese disponibili per gli anni 2014 e 2015 >>.

Con comunicazione a mezzo email del 23 aprile 2016 del Presidente del Collegio dei Revisori si chiedevano chiarimenti al Responsabile del servizio Finanziario sollecitando l'Ente a chiarire il rapporto con la partecipata.

Con P.F.C. del 14.06.2016, l'Ente trasmetteva al collegio dei revisori:

- comunicazione del 9.06.2016 inviata dal Responsabile del Servizio Finanziario alla partecipata e per conoscenza al Responsabile del I° Settore, evidenziava:
  - a) << la Regione Marche ha regolarmente previsto ed iscritto in bilancio la spesa per l'erogazione di tutte le annualità ma ha sospeso momentaneamente il versamento delle quote per gli anni 2014 e 2015 in attesa di una risposta ad una richiesta di documenti inviata alla vostra società >>;
  - b) << al fine di riallineare le partite si richiede l'inserimento nel vostro bilancio 2016 sia della posizione debitoria relativa al contributo regionale di competenza del 2016 che quelle relative alle competenze 2014 e 2015 per un ammontare complessivo di € 64.861,71 >>;
- documentazione relativa al diritto della quota di contributo;
- nota di prot. n. 396 del 14.11.2015 della partecipata in cui si precisa che << non appena la Regione Marche avrà definitivamente determinato l'importo del contributo e avrà provveduto alla sua erogazione a favore della Società, si provvederà sollecitamente all'invio ai Comuni Soci di quanto spettante >>;
- corrispondenza intercorsa tra l'Ente e la partecipata.

Si richiede **un'iniziativa urgente** del Responsabile del Servizio Amministrativo e delle Partecipate volta a chiarire direttamente con la Regione Marche e ulteriormente con la partecipata: a) il motivo del ritardo nell'erogazione del contributo; b) il motivo per cui la partecipata non ottiene alla richiesta di documentazione da parte della Regione Marche per il perfezionamento della pratica di erogazione; c) se sussistono ancora i motivi per mantenere la posta attiva nel bilancio dell'Ente.

Il collegio ritiene che non possa procedersi, allo stato, all'asseverazione della nota informativa.



— nota informativa relativa alla **PLURISERVIZI FIDARDENSE** srl dalla quale risulta:

Società <b>PLURISERVIZI FIDARDENSE</b> spa	Credito del Comune al 31.12.2015	Debito del Comune al 31.12.2015	Credito della Partecipata al 31.12.2015	Debito della partecipata al 31.1.22015
Informagiovani 4° Trim. 2015		6.363,34 (esclusa iva)		6.363,34
Mensile 2° Trim. 2015				3.374,65
Censimento catasto cimiteriale		4.098,36 (esclusa iva)		4.098,36
Scala mobile 2° Sem. 2015		4.100,24 (esclusa iva)		4.100,24
Medicinali		84,98 (esclusa iva)		84,98
Aggio diritti affissioni pubbl. 4° Trim. 2015		11.821,32 Iva compresa		0,00
Lampade votive 2° sem. 2015	27.450,00		0,00	
Rimborso ENEL 2009/2013	1.969,82		1.969,82	
Diritti affissioni pubbl. 4° Trim. 2015 (compreso aggio)	30.280,03		30.280,03	

La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 5.04.2016 e trasmessa al collegio dei revisori in data 14.06.2016. Alla nota informativa è allegata la nota informativa asseverata dall'Amministratore Unico della partecipata nella quale, con riferimento agli importi divergenti, si precisa quanto segue:

- << Il Comune di Castelfidardo non avendo emesso la fattura relativa al contratto di servizio lampade votive di competenza del semestre 2015 (entro la data del 31/12/2015), tale debito non risulta nella scheda contabile debiti vs fornitore comune. Risulta invece correttamente registrato per competenza nella scheda fornitori c/ fatture da ricevere l'imponibile di euro 22.500,00. L'iva risulta contabilizzata solamente al momento del ricevimento della fattura. Quindi il debito totale di euro 27.450,00 (22.500,00 + Iva 22%) risulta maturato alla data del 15/03/2016, data di emissione della fattura >>>



- << Essendo la fattura relativa al contratto di servizio Icp/diritti affissione (relativa all'aggio IV trimestre 2015) stata emessa dalla società in data 11/01/2016, non risulta alla data del 31/12/2015 tale credito nella scheda contabile crediti vs clienti Comune di Castelfidardo. Risulta, invece, correttamente registrato per competenza nella scheda contabile clienti c/fatture da emettere l'imponibile di euro 9.689,61 (netto iva). L'iva ed il credito nei confronti del Comune per un totale di euro 11.821,32 risultano evidenziati al momento dell'emissione della fattura in data 11/01/2016 >>.

Il Collegio ritiene che l'esposizione nel bilancio delle partecipate della voce generica *Fornitori c/fatture da ricevere* rappresenti comunque l'esposizione debitoria nei confronti dell'Ente e ai fini dell'informativa asseverata dalla partecipata di cui all'art. 11, comma 6 lettera j del D.Lgs. 118/2011 deve essere indicata per l'intero importo quale debito verso l'Ente tanto più che la posizione debitoria al 31.12.2015 deriva da un contratto in essere tra le parti. Del resto non avrebbe neanche senso l'asseverazione sottoscritta dall'amministratore unico della partecipata contenente l'affermazione: << i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società *Pluriservizi Fidardense Srl* >>; anzi, appare incoerente con quanto appena sopra lo stesso amministratore riferisce.

Si ritiene, dunque, necessaria un'ulteriore precisazione da parte dell'amministratore della partecipata.

- nota informativa relativa alla **FARMACIA COMUNALE CENTRO srl** dalla quale risulta:

Società <b>FARMACIA COMUNALE CENTRO srl</b>	Rendiconto del Comune	Contabilità della società
Credito Comune al 31.12.2015	0,00	0,00
Debito Comune al 31.12..2015		

La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 5.04.2016 e trasmessa al collegio dei revisori in data 14.06.2016. Alla nota informativa è allegata l'asseverazione della società di revisione e del Revisore Legale del 26.04.2016 in cui si attesta la coincidenza dei saldi.

Il collegio ritiene che possa procedersi all'asseverazione della nota informativa.



- nota informativa relativa alla **MECCANO S. CON.LE.P.A.** dalla quale risulta:

Società <b>MECCANO S. CON.LE.P.A.</b>	Rendiconto del Comune	Contabilità della società
Credito Comune al 31.12.2015	0,00	0,00
Debito Comune al 31.12.2015	0,00	0,00

La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 5.04.2016 e trasmessa al collegio dei revisori in data 14.06.2016. Alla nota informativa è allegata l'asseverazione della società di revisione e del legale rappresentante della partecipata emessa in data 15.04.2016 in cui si attesta la coincidenza dei saldi.

Il collegio ritiene che possa procedersi all'asseverazione della nota informativa.

- nota informativa relativa alla **S.I. MARCHE SCRL** dalla quale risulta:

Società <b>S.I. MARCHE SCRL</b>	Rendiconto del Comune	Contabilità della società
Credito Comune al 31.12.2015	0,00	0,00
Debito Comune al 31.12.2015	0,00	0,00

La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 5.04.2016 e trasmessa al collegio dei revisori in data 14.06.2016. Alla nota informativa è allegata l'asseverazione emessa in data 28.04.2016 di un membro del Consiglio di Amministrazione della partecipata in cui si attesta la coincidenza dei saldi. Poiché l'Ente, con nota del 5.04.2016, trasmessa alla partecipata e per conoscenza al Responsabile del I° Settore, aveva indicato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale soggetto incaricato ad asseverare i saldi, il Collegio invita il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario dell'Ente a segnalare con urgenza alla partecipata tale irregolarità.

Pertanto, il collegio ritiene che, allo stato, non possa procedersi all'asseverazione della nota informativa.

- nota informativa relativa alla **MULTISERVIZI spa** dalla quale risulta:

Società <b>MULTISERVIZI spa</b>	Rendiconto del Comune	Contabilità della società
Credito Comune al 31.12.2015	134.012,32	0,00
Debito Comune al 31.12.2015	0,00	0,00

La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 5.04.2016 e trasmessa al collegio dei revisori in data 14.06.2016.

Il responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto ad emettere un'ulteriore nota



informativa dei saldi, trasmessa al collegio in data 14.04.2016, dalla quale risulta:

Società MULTISERVIZI spa	Rendiconto del Comune
Credito Comune al 31.12.2015	0,00
Debito Comune al 31.12.2015	0,00

Alla nota informativa è allegata:

- l'asseverazione emessa in data 14.04.2016 dalla società di revisione e dal Direttore Generale della partecipata in cui si attesta l'assenza di posizioni debitorie e creditorie nei confronti dell'Ente;
- email dell'11.04.2016 della partecipata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in cui si afferma: << per quanto riguarda la situazione indicata nel vostro rendiconto inviato con pec del 06.04.16, specifichiamo che i canoni di concessione gas sono dovuti da Edma Reti Gas srl, partecipata al 100% di Edma srl. Credo pertanto che la vostra richiesta dovrà essere girata direttamente ai loro riferimenti >>.

Poiché nel bilancio consuntivo risulta aperta la posizione creditoria dell'Ente nei confronti della partecipata MULTISERVIZI spa per € 134.012,32, il collegio ritiene necessaria una nota urgente del Responsabile del Servizio Finanziario che chiarisca la posizione.

Pertanto, il collegio ritiene che, allo stato, non possa procedersi all'asseverazione della nota informativa in attesa di chiarimenti.

Non risultano pervenute le note informative delle seguenti partecipate:

- **PROMETEO spa;**
- **CONEROBUS spa;**
- **S.I.G. spa;**
- **SIC 1 srl;**
- **CASTELFIDARDO SERVIZI srl in liquidazione.**

## 2) SITUAZIONE PARTECIPATE.

Il Collegio dei Revisori, anche alla luce della recente delibera della Corte dei Conti delle Marche n. 104/2016/VSG del 3 giugno 2016 con la quale si accertano irregolarità e lacune del piano operativo di razionalizzazione e della relativa relazione tecnica approvati, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal Comune di Castelfidardo e relativa all'anno 2015 (atto del Sindaco del 16.03.2015 approvato dal Consiglio Comunale



con delibera n. 21 del 31 marzo 2015), sollecita all'Ente un riscontro urgente sulle seguenti questioni:

- a) stato delle procedure di razionalizzazione delle partecipate;
- b) stato della fusione per incorporazione della partecipata FARMACIA COMUNALE CENTRO srl nella PLURISERVIZI FIDARDENSE srl; si evidenzia che tale fusione, secondo il piano approvato dall'Ente, doveva avvenire entro il 2015; poiché nella nota integrativa dei rispettivi bilanci delle partecipate si afferma che il percorso di fusione per incorporazione di FARMACIA COMUNALE CENTRO nella PLURISERVIZI FIDARDENSE << si concluderà presumibilmente nel corso del 1° semestre 2016 >>, si chiede lo stato dell'arte e di rendere edotto il collegio dei revisori sull'esistenza delle condizioni di economicità e convenienza dell'operazione di fusione, fermo restando le condizioni di mantenimento delle partecipate stesse >>;
- c) relazione con la quale si forniscano adeguati chiarimenti alle eccezioni sollevate dalla delibera della Corte dei Conti.

### **3) RISPOSTA DEL RESPONSABILE DEL VII SETTORE AI RILIEVI DEL COLLEGIO DI CUI AL VERBALE N. 33 DEL 15.06.2016.**

La documentazione trasmessa dal responsabile del VII Settore, in risposta ai rilievi espressi dal collegio nel verbale n. 33 del 15.06.2016, non solo non completa in quanto sembrerebbero mancare delle pagine (come si evince dalla mancanza di collegamento logico tra le pagine trasmesse), ma non soddisfa le esigenze di chiarimenti sollecitate dall'organo di revisione. Si raccomanda di provvedere con urgenza ad inviare i chiarimenti richiesti sia con riferimento alla documentazione del debito fuori bilancio emerso nel rapporto con Idromarche, che con riferimento alle procedure che si intendono adottare per la individuazione dei soggetti con i quali convenzionarsi nell'ambito del "baratto amministrativo".

Ricorda, altresì, il collegio che la prospezione dell'uso dello strumento del "baratto amministrativo", così come introdotto dall'art. 24 del D.L. n. 133/2014 e dall'art. 190 del D.Lgs. 50/2016, appare, peraltro, oggettivamente impossibile da praticare per il corrente anno posto che l'atto, secondo il parere del collegio, andava eventualmente adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo con la necessità di una apposita delibera al riguardo, che disciplini l'istituto. Occorre, quindi, che venga chiarito al collegio la richiesta del Settore VII anche sotto questo profilo.



#### 4) RILIEVI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO.

Con riferimento al verbale n. 33 del 15.06.2016, si sollecita l'Ente a fornire con urgenza i riscontri ai rilievi e alle richieste di chiarimenti in esso contenuti.

Si invita a trasmettere il presente verbale al Sindaco, ai Consiglieri e a tutti i responsabili di Settore e ai vari Uffici dell'Ente per opportuna conoscenza e ai fini di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 09,45 del 24 giugno 2016.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria FANTINI

Rag. Angelo LINCI

Dott. Nazzareno TOSSICI